

Contributi - Gestione commercianti - Obbligo di iscrizione - Insufficienza della qualifica di mero socio di società commerciale - Espletamento in via prevalente ed abituale della specifica attività di impresa commerciale - Necessità.

Contributi - Gestione commercianti - Affitto di azienda - Società avente oggetto sociale di natura commerciale - Perseguimento dell'oggetto sociale in via indiretta - Obbligo di iscrizione - Sussiste.

Tribunale di Grosseto – 20.06.2016 n. 62 – Dr. Mezzaluna – T.M. (Avv. Tamanti) - INPS-SCCI Spa (Avv. Napoletano).

La mera qualifica di socio ed eventualmente anche amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è di per sé sufficiente a fondare l'obbligo di iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, della specifica attività di impresa.

Sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per la società che, rimanendo in attività, persegue l'oggetto sociale - ovvero trarre lucro dalla gestione delle attività commerciali elencate in tale oggetto sociale - non più direttamente, bensì indirettamente attraverso una tipica operazione commerciale quale quella dell'affitto di azienda.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data 4/12/2015, la ricorrente ha contestato l'avviso di addebito n. 351 20150 000627017000 emesso per il recupero della contribuzione dovuta a seguito dell'iscrizione d'ufficio, a far data dall'1/1/2009 al dicembre 2014, alla Gestione Commercianti, a seguito di accertamenti amministrativi relativi all'attività esercitata dalla sig.ra T. M., quale socia della società "L'A. e il F. S.n.c.", avente ad oggetto l'attività di ristorazione con somministrazione, cessata già in data 15/5/2008 per avvenuta cessione a terzi a seguito di contratti di affitto d'azienda. In sintesi la ricorrente sostiene di non dover essere iscritta alla gestione commercianti in quanto la società di cui è socia non svolge più alcuna attività commerciale, a seguito della cessione d'azienda, limitandosi a percepire un canone di affitto.

L'INPS si è costituito in giudizio contestando la domanda di cui ha chiesto il rigetto, ritenendo sussistenti i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti. All'udienza del 3 maggio è stata data lettura del dispositivo della decisione.

In linea generale è opportuno ricordare che l'assoggettamento all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può derivare dal mero possesso della qualifica di socio di una società commerciale, essendo, una tale interpretazione, del tutto incompatibile con la lettera della legge che richiede, tanto per le società di persone che per le società di capitali, quanto meno il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) della L. n. 1397/1960. Questa la normativa applicabile: l'art. 3

comma 1 della legge n. 45 del 1986 prevede che “Le disposizioni sull’iscrizione all’assicurazione contro le malattie contenute nell’articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società’ in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all’articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l’iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l’esercizio dell’attività”. L’art. 29, comma 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160 è stato poi sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così dispone: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o - siano iscritti in albi, registri e ruoli”.

Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. sent. n. 3240 del 12/02/2010) hanno avuto già modo di statuire che: “Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa”. Date queste premesse, ne consegue che la mera qualifica di socio ed eventualmente anche amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è di per sé sufficiente a fondare l’obbligo di iscrizione del socio alla

gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, della specifica attività di impresa, dovendo ricorrere quei presupposti sopra ricordati.

Con specifico riferimento alla questione della fondatezza della pretesa dell'ente previdenziale di assoggettare i redditi (qualificati fiscalmente) di impresa ma percepiti a mero titolo di canoni di locazione/affitto d'azienda, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 3145 del 2013, che ha così statuito: “La sentenza impugnata ha desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale. Infatti il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta, [omissis]. Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di S.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale. Il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata: la signora Sima è socia di una società di persone, la quale non gestisce l'albergo, che è affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente. Né si può invocare, come sostenuto dall'INPS, l'ordinanza di questa Corte n. 845/2010, giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale settore non può rientrare”.

Fin qui sembrerebbe che le doglianze della ricorrente siano assolutamente fondate e meritevoli di accoglimento, sulla base delle argomentazioni sopra svolte che, è bene chiarirlo, questo giudicante in linea generale condivide pienamente.

La specificità del caso di specie è data dalla circostanza che nell'oggetto sociale della società, tuttora in attività, è dato leggere quanto segue:

“La società ha per oggetto: l'acquisto, la vendita, la gestione di ristoranti, bar, pizzerie, tavole calde, birrerie [...omissis...segue un lungo elenco di attività commerciali che non rilevano nel caso di specie]. La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento anche indiretto dello scopo sociale...” (Cfr. visura camerale).

Orbene, l'affitto di azienda rientra esattamente in quelle operazioni “finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento anche

indiretto dello scopo sociali”, trattandosi di trarre un’utilità indiretta dalla gestione del ristorante di proprietà della società con una classica operazione commerciale. Nel caso di specie la società, sempre in attività, persegue l’oggetto sociale, ovvero trarre lucro dalla gestione **delle** attività commerciali elencate nell’oggetto sociale, non più direttamente **bensì** indirettamente attraverso una tipica operazione commerciale quale quella dell’affitto di azienda. La specifica previsione di tale attività nell’oggetto sociale consente di superare, a parere di questo giudicante, l’obiezione usualmente mossa circa la non assoggettabilità all’iscrizione in questione per la mera attività di godimento di immobili e dei suoi frutti civili, quale quella derivante dalla loro locazione.

Nel caso di specie si è, invece in presenza di una specificata attività di impresa rientrante nell’oggetto sociale, espletata in via prevalente ed abituale al pari della gestione diretta dell’attività di ristorazione, per la quale deve, pertanto, sussistere l’obbligo di contribuzione quale corrispettivo per la tutela previdenziale apprestata al lavoratore (non importa se subordinato o autonomo, come nel caso di specie).

La novità della questione e l’esistenza di contrasti giurisprudenziali consente di compensare le spese di lite.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2010, p. 134